# L'AGO ACCESSI E CALCOLO

Rita Comandini

Già Direzione Centrale Pensioni Inps Consulente Previdenziale

# RIFERIMENTI NORMATIVI su cui si fonda il sistema pensionistico

- D.lgs. n.503/1992 (Riforma Amato)
- L. n. 335/1995 (Riforma Dini)
- Rif. n. 243/2004 (Riforma Maroni)
- D.lgs. n. 252/2005 (Riforme pensionistiche complementari)
- L. n,247/2007 (dallo scalone agli scalini)
- L. n. 122/2010 (dalle "finestra alla finestra")
- . L. n.214/2011 (Riforma Fornero-Monti)
- D. L. n.4/2019 (Decreto di riforma del Welfare)



### Art. 38 Cost.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

# SISTEMA PENSIONISTICO

Nell'Ordinamento previdenziale è possibile distinguere tre sistemi di calcolo della pensione:

1.SISTEMA RETRIBUTIVO:

La pensione è rapportato alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi

2.SISTEMA CONTRIBUTIVO:

La pensione è rapportato all'anzianità contributiva del soggetto

• 3.SISTEMA MISTO:

La pensione viene calcolata utilizzando entrambi i sistemi retributivo e contributivo

### I sistemi di calcolo della pensione



Retributivo

• Con ALMENO 18 anni di contributi al 31.12.1995

Misto

• Con MENO di 18 anni di contributi al 31.12.1995

Contributivo - Assicurati dall'1.1.1996 in poi

### Per chi continua a lavorare...

La **quota di pensione** per anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 è calcolata con il SISTEMA RETRIBUTIVO



La quota di pensione per anzianità contributiva maturata dal 2012 in poi è calcolata con il SISTEMA CONTRIBUTIVO

Tutte le pensioni con quote maturate dal 2012 in poi saranno calcolate soltanto con il SISTEMA MISTO o con quello CONTRIBUTIVO

La novità riguarda <u>solo</u> coloro che avevano maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995

# Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995

### **QUOTA A**

• <u>sistema retributivo</u> per contributi al 31/12/1992 su media 5 anni

### **QUOTA B**

• <u>sistema retributivo</u> per contributi dal 01/01/1993 al 31/12/2011 su media 10 anni

### QUOTA C

 sistema contributivo per contributi dal 01/01/2012 in poi

### Quasi nulla è cambiato

per coloro che hanno MENO DI 18 anni di contributi al 31.12.1995



Sistema misto

Sistema contributivo



per i soggetti assicurati dal 1.1.1996 in poi

### Il sistema retributivo



### Tutti versano in un unico Fondo (FPLD)

### A ripartizione

con i contributi versati da tutti i lavoratori si pagano le pensioni

pensione calcolata sulla media delle ultime retribuzioni

### Il sistema contributivo

# Ogni lavoratore accumula e detiene il proprio capitale

### A capitalizzazione

La pensione viene calcolata sull'intera vita lavorativa



Il capitale accumulato costituisce il MONTANTE CONTRIBUTIVO

Per determinare l'importo della pensione mensile è necessario conoscere i due elementi necessari per il calcolo:

il numero delle settimane di assicurazione accreditate in nostro favore presso l'INPS (la cosiddetta "anzianità contributiva")



la retribuzione lorda percepita negli ultimi anni di lavoro, che è indispensabile per stabilire la "retribuzione pensionabile" (media degli ultimi 5 e 10 anni di retribuzione, rivalutata)

### Anzianità contributiva

"Anzianità contributiva": numero dei contributi settimanali accreditati presso l'INPS.

Concorrono ad ottenere il totale dell'anzianità contributiva:

- -contributi versati dalle aziende,
- contributi volontari,
- contributi "figurativi" (periodi di malattia, maternità, disoccupazione o mobilità o cassa integrazione, servizio militare, ecc)
- contributi riconosciuti per riscatti pagati dal lavoratore (per la laurea, per il lavoro prestato all'estero, per omissioni contributive, ecc..).

Limite: il numero massimo delle settimane di contribuzione non può superare 2080, corrispondente a 40 anni di lavoro.

Per calcolare la pensione non è, però, sufficiente conoscere il totale dei contributi accreditati; occorre, infatti, anche sapere quanti di essi erano versati fino al 31 dicembre 1992, quanti quelli accreditati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre del 1995 e quanti, infine dal 1° gennaio 1996 e fino al momento della pensione.

### La retribuzione pensionabile

"retribuzione pensionabile": media degli stipendi percepiti degli ultimi anni di lavoro.

Per adeguare al valore attuale gli stipendi degli anni passati, le retribuzioni di ciascun anno sono <u>rideterminate con appositi coefficienti di rivalutazione forniti annualmente dall' ISTAT</u>; <u>una volta rivalutati gli stipendi, essi si sommano per ottenere la retribuzione complessiva degli anni da utilizzare per il calcolo della pensione.</u>

Per le pensioni del 2011 ci sono due distinte "retribuzioni pensionabili", rivalutate sulla base di due diversi coefficienti.

Le pensioni retributive sono, infatti, composte di due quote:

- 1. la prima (la cosiddetta "quota A"), calcolata sulla base delle anzianità totalizzate alla data del 31 dicembre 1992 e con in principi vigenti prima della riforma del 1992:
- 2. la seconda (la "quota B"), invece, è determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 1º gennaio 1993.

### La retribuzione pensionabile

Per il calcolo della quota "A":

- retribuzione pensionabile si considerano gli stipendi degli ultimi 5 anni di lavoro antecedenti il pensionamento.

Per il calcolo della quota "B"

- retribuzione da prendere a base per il calcolo è pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più il 50 per cento delle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 più, ancora, il 66,66% delle settimane di contribuzione accreditate dal 1° gennaio 1996 e fino alla decorrenza della pensione fino ad un massimo di 520 settimane, pari a 10 anni di contributi. In pratica per chi va in pensione quest'anno ed ha lavorato nell'ultimo periodo ininterrottamente la quota B è determinata sugli ultimi 10 anni di stipendio.

## Inps messaggio 1130/2016

### Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni:

valori che consentono di determinare, la media delle retribuzioni pensionabili percepite ai fini del calcolo delle quota degli assegni che sono ancora soggette al sistema di calcolo retributivo.

Il calcolo retributivo (soppresso dal 1° gennaio 2012) continua ad essere utilizzato per determinare le quote dell'assegno riferite ai periodi precedenti cioè per quei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Si basa su due elementi:

- 1) Il numero degli anni di contribuzione unito alla media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa.
- 2) L'ammontare della prestazione pensionistica è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della media degli ultimi stipendi, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione.

Anno	Quota A	Quota B
2019	1	1
2018	1	1
2017	1,011	1,021
2016	1,0221	1,0425
2015	1,0221	1,0527
2014	1,0221	1,0629
2013	1,0241	1,0751
2012	1,0354	1,0977
2011	1,0671	1,1415
2010	1,0957	1,1832
2009	1,1131	1,2127
2008	1,1213	1,233
2007	1,1571	1,2844
2006	1,1775	1,3183
2005	1,201	1,3566
2004	1,2214	1,3919
2003	1,2449	1,432
2002	1,2756	1,48
2001	1,3073	1,5291
2000	1,342	1,5834
1999	1,3768	1,6378
1998	1,3982	1,6776
1997	1,4228	1,722
1996	1,4441	1,7663
1995	1,51	1,8502
1994	1,6071	1,9652
1993	1,6756	2,059
1992	1,747	2,1626
1991	1,8292	2,2977

1990	1,9704	2,4642
1989	2,2488	2,6349
1988	2,3687	2,8309
1987	2,4978	2,994
1986	2,645	3,1562
1985	2,868	3,3741
1984	3,1854	4,1128
1982	3,6306	4,7673
1981	4,2099	5,5837
1980	4,9833	6,6762
1979	5,889	8,1465
1978	6,7869	9,4964
1977	7,6425	10,7547
1976	8,997	12,7914
1975	10,4982	15,0096
1974	12,2528	17,7095
1973	14,3636	21,2999
1972	16,0893	23,6708
1971	17,1427	25,1721
1970	18,0193	26,6105
1969	18,9243	28,1525
1968	19,5576	29,1371
1967	19,8773	29,7052
1966	20,307	30,5
1965	20,8408	31,3115
1964	21,8261	32,8891

La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote, la quota A e la quota B. La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011 (per chi può vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure sino al 31 dicembre 1995 (per chi vanta meno di 18 anni di contributi alla predetta data). La base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della quota B si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.

### COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VALIDI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2022 - OUOTA A

(Validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993).

#### 2.305,6508 1971 17,5557 1921 1.948,8502 1972 16,4769 1.960,6102 14,7097 1922 1973 1923 1.972,0339 1974 12,5481 1924 1.904,9737 1975 10,7512 1925 1.695,7845 1976 9,2138 1926 1.572,0549 1977 7,8266 1927 1.719.4767 1978 6.9504 1928 1.855,3696 1979 6,0308 1929 1.826,1708 1980 5,1034 1930 1.885,9549 1981 4,3113 2.087,5888 1931 3,7181 1982 1932 2.143,7868 1983 3,2621 2.278,4875 1984 1933 2,9371 1934 2.402,4868 1985 2,7087 1935 2.368,8563 1986 2,5580 2,4257 1936 2.202,4966 1987 1937 2.012,0900 1988 2,3029 1938 1.868,6008 1989 2,1626 1.789,5590 1939 1990 2.0179 1940 1.533,4733 1991 1,8732 1941 1.325,3072 1992 1.7891 1942 1.146,6414 1993 1,7160 1943 683,7382 1994 1,6458 1944 153,8585 1995 1,5464 1945 78,1190 1996 1,4789 1946 66,1920 1997 1,4571 1947 40,8438 1998 1,4319 1948 38,5754 1999 1,4100 1949 38,0182 2000 1,3743 1950 38,5358 2001 1,3388 35.1241 1951 2002 1.3064 1952 34,3359 2003 1,2749 33,8703 1,2508 1953 2004 1954 33,1187 2005 1,2299 1955 32,4218 2006 1,2059 1956 30,8303 2007 1,1850 1957 29,9402 2008 1,1483 28,8400 1958 2009 1,1400 1959 28,9549 2010 1,1221 28,2432 2011 1,0928 1960 27.5244 1.0604 1961 2012 1962 26,0278 2013 1,0488 1963 23,9472 2014 1,0467 1964 22,3520 2015 1,0467 1965 21,3430 2016 1,0467 1966 20,7963 2017 1,0354 1967 20,3563 2018 1,0241 1968 20,0289 2019 1,0190 1969 19,3803 2020 1,0190 18,4535 1970 2021 1,0000 1,0000

#### COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VALIDI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2022 - OUOTA B

(Validi per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992).

#### Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

	Decreto legislativo 30	alcembre 1992 n. 5	03
1920	4.571,5936	1971	26,3020
1921	3.844,9121	1972	24,7367
1922	3.848,7732	1973	22,2622
1923	3.851,7452	1974	18,5122
1924	3.701,9744	1975	15,6922
1925	3.278,7234	1976	13,3750
1926	3.023,9908	1977	11,2471
1927	3.290,6070	1978	9,9326
1928	3.532,3675	1979	8,5220
1929	3.458,7622	1980	6,9850
1930	3.553,3880	1981	5,8428
1931	3.912,7001	1982	4,9862
1932	3.996,8824	1983	4,3050
1933	4.225,5433	1984	3,8649
1934	4.431,8063	1985	3,5329
1935	4.346,3992	1986	3,3053
1936	4.019,4350	1987	3,1360
1937	3.652,1049	1988	2,9657
1938	3.373,2289	1989	2,7609
1939	3.212,8876	1990	2,5824
1940	2.737,9968	1991	2,4084
1941	2.353,2455	1992	2,2672
1942	2.024,6917	1993	2,1590
1943	1.200,5718	1994	2,0610
1944	268,6417	1995	1,9408
1945	135,6277	1996	1,8532
1946	114,2663	1997	1,8070
1947	70,1063	1998	1,7608
1948	65,8327	1999	1,7193
1949	64,5051	2000	1,6626
1950	65,0055	2001	1,6059
1951	58,9027	2002	1,5547
1952	56,1697	2003	1,5046
1953	54,7733	2004	1,4628
1954	53,0209	2005	1,4260
1955	51,2670	2006	1,3861
1956	48,5414	2007	1,3508
1957	47,3323	2008	1,2970
1958	44,8954	2009	1,2760
1959	44,8038	2010	1,2453
1960	43,3770	2011	1,2016
1961	41,8833	2012	1,1558
1962	39,6018	2013	1,1324
1963	36,6016	2014	1,1198
1964	34,3342	2015	1,1093
1965	32,6951	2016	1,0989
1966	31,8481	2017	1,0765
1967	31,0222	2018	1,0547
1968	30,4328	2019	1,0394
1969	29,4083	2020	1,0292
1970	27,8012	2021	1,0000
	,	2022	1,0000

20	22.2.2	25 70 00		20 2 2	25 25 25		20 2 2	20 70 70
Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2024	1	1	2004	1,4251	1,6949	1984	3,3465	4,467
2023	1	1	2003	1,4526	1,7431	1983	3,7167	4,9752
2022	1,054	1,0647	2002	1,4885	1,8008	1982	4,2363	5,7618
2021	1,1394	1,1619	2001	1,5253	1,8599	1981	4,9122	6,751
2020	1,161	1,1956	2000	1,5658	1,9253	1980	5,8147	8,0699
2019	1,161	1,2072	1999	1,6065	1,9907	1979	6,8713	9,8446
2018	1,1669	1,2248	1998	1,6315	2,0384	1978	7,9191	11,4731
2017	1,1797	1,2499	1997	1,6602	2,0917	1977	8,9175	12,990
2016	1,1926	1,2756	1996	1,685	2,1448	1976	10,4979	15,4464
2015	1,1926	1,2875	1995	1,762	2,246	1975	12,2496	18,1207
2014	1,1926	1,2995	1994	1,8752	2,3848	1974	14,297	21,3752
2013	1,195	1,3138	1993	1,9552	2,4978	1973	16,7599	25,7028
2012	1,2082	1,3408	1992	2,0384	2,6227	1972	18,7733	28,5572
2011	1,2451	1,3937	1991	2,1342	2,7857	1971	20,0025	30,361
2010	1,2785	1,4441	1990	2,2991	2,9867	1970	21,0254	32,0894
2009	1,2988	1,4795	1989	2,464	3,1927	1969	22,0814	33,9415
2008	1,3083	1,5036	1988	2,6238	3,4292	1968	22,8204	35,1209
2007	1,3502	1,5657	1987	2,7638	3,6257	1967	23,1935	35,798
2006	1,374	1,6064	1986	2,9145	3,8211	1966	23,6948	36,748
2005	1,4013	1,6525	1985	3,0862	4,0837	1965	24,3177	37,7223

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni

pensionioggi.it

Inps mess. Hermes 1449/2022

# Quota pensione soggetta al retributivo nel 2024

Criterio che riconosce il 2% di pensione (fino al massimo dell'80% con 40 anni di contributi) per ogni anno di versamento contributivo sui redditi fino a 55.008 euro lordi (valore 2024 come individuati nella <u>Circolare Inps 21/2024</u>) e aliquote che lentamente decrescono sulle quote superiori. I valori a ben vedere sono gli stessi dell'anno precedente.

Anno	Retribuzione Pensionabile			
	Annua	Mensile		
1996	31.342,22	2.611,72		
1997	32.564,67	2.713,98		
1998	33.118,32	2.759,95		
1999	33.714,31	2.809,53		
2000	34.253,49	2.854,46		
2001	35.143,86	2.928,83		
2002	36.093,00	3.008,00		
2003	36.959,00	3.080,00		
2004	37.883,00	3.157,00		
2005	38.641,00	3.220,00		
2006	39.297,00	3.274,00		
2007	40.083,00	3.340,00		
2008	40.765,00	3.397,00		
2009	42.069,00	3.506,00		
2010	42.364,00	3.530,00		

Anno	Retribuzione Pensionabile				
	Annua	Mensile			
2011	43.042,00	3.587,00			
2012	44.204,00	3.684,00			
2013	45.530,00	3.794,00			
2014	46.031,00	3.836,00			
2015	46.123,00	3.844,00			
2016	46.123,00	3.844,00			
2017	46.123,00	3.844,00			
2018	46.630,00	3.886,00			
2019	47.143,00	3.929,00			
2020	47.379,00	3.948,00			
2021	47.379,00	3.948,00			
2022	48.279,00	4.023,00			
2023	52.190,00	4.349,00			
2024	55.008,00	4.584,00			
2025	55,448,00	4.621,00			

## Il sistema retributivo e contributivo

FS: lavoratore che esce quest'anno con 42 anni e 10 mesi di contributi (pensione anticipata, avendo iniziato а versare contributi dal 1973 e quindi entro l'anno 1995 possa vantare più di 18 anni di versamenti e pertanto mantenere il diritto al calcolo retributivo più favorevole fino al 2011, anno in cui il DI 201/2011 lo ha abolito definitivamente per tutti i lavoratori.

In base alla normativa attuale la pensione viene calcolata dall'Inps nel seguente modo: a) metodo retributivo per l'arco temporale 1973 - 2011; b) metodo contributivo per gli anni 2012-2016 salvo ricalcolo ex c. 707.

1 - ANZIANITA' MATURA	TE AL 31 DIC	EMBRE 1992			
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo Importo settimanale		Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
		2025			
Fino a € 55.448,13	1.066,30	80	0,00153846	44.358,49	3.412,19
Oltre € 55.448,13	1.066,30				
Fino a € 73.746,02	1.418,19	60	0,0011538	10.978,29	844,48
(fascia di € 18.297,88)	351,88				
Oltre € 73.746,02	1.418,19				
Fino a € 92.043,89	1.770,07	50	0,000961538	9.148,96	703,77
(fascia di € 18.297,88)	351,88				
Oltre € 92.043,89	1.770,07	40	0,00076923		

I rendimenti indicati in tabella si applicano solo sulle retribuzioni o redditi del periodo 1973 - 2011.

Sulle retribuzioni degli anni successivi:applicazione il metodo contributivo, in base al quale l'assegno viene determinato non più sulle retribuzioni percepite ma sui contributi versati, e quindi nella maggioranza dei casi darà luogo ad una prestazione inferiore.

Nell'ambito degli anni soggetti al retributivo bisogna distinguere due sottoperiodi:

- 1) gli anni anteriori al 1992;
- 2) gli anni successivi intercorrenti tra il 1993 e il 2011.

Nel primo periodo temporale sono quattro le fasce di reddito su cui si articolano le **aliquote di rendimento**: vanno dal 2% (sui redditi fino a 47.143 euro lordi annui) fino all'1% (calcolato sulle quote di reddito superiori a 78.257,38 euro).

Nel secondo periodo temporale le fasce diventano cinque e le aliquote sono più basse arrivando anche a 0,90% annuo per le quote di retribuzione eccedenti i 89.571,7 euro.

#### Per determinare la Quota A

- si prende come riferimento la **retribuzione media settimanale** degli ultimi **cinque anni** della carriera lavorativa (cioè dal 2016 al 2021, anno della cessazione); la si moltiplica per il numero di settimane lavorate sino al 31 dicembre 1992 e quindi si applica l'aliquota di rendimento corrispondente alla propria retribuzione (si veda tabella).

#### Per determinare la Quota B

- di pensione si prende come riferimento la retribuzione media settimanale degli **ultimi dieci anni di lavoro** (cioè dal 2011 al 2021); la si moltiplica per il numero di settimane lavorate tra il 1º gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 (988 settimane) e quindi si applica l'aliquota di rendimento corrispondente alla propria retribuzione (si veda tabella).

La terza fetta di pensione, quella riguardante le anzianità maturate dopo il 2011, sarà determinata con il <u>sistema contributivo.</u>

Un lavoratore nel sistema misto al 2011, avrà una pensione suddivisa in tre quote: la prima va dal 1973 al 1992, la seconda dal 1993 al 2011, la terza dal 2012 al 2021.

### Valori 2025

1 - ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992						
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva		
Importo annuo Importo settimanale		Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile	
	2025					
Fino a € 55.448,13	1.066,30	80	0,00153846	44.358,49	3.412,19	
Oltre € 55.448,13	1.066,30					
Fino a € 73.746,02	1.418,19	60	0,0011538	10.978,29	844,48	
(fascia di € 18.297,88)	351,88					
Oltre € 73.746,02	1.418,19					
Fino a € 92.043,89 1.770,07		50	0,000961538	9.148,96	703,77	
(fascia di € 18.297,88)	351,88					
Oltre € 92.043,89	1.770,07	40	0,00076923			

### Valori 2025

2 - ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1º GENNAIO 1993						
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percen	tuali di rendimento	Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva		
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile	
		2025				
Fino a € 55.448,13	1.066,30	80	0,00153846	44.358,49	3.412,19	
Oltre € 55.448,13	1.066,30					
Fino a € 73.746,02	1.418,19	64 0,001230769		11.710,70	900,82	
(fascia di € 18.297,88)	351,88					
Oltre € 73.746,02	1.418,19					
Fino a € 92.043,89	1.770,07	54	0,001038461	9.880,91	760,07	
(fascia di € 18.297,88)	351,88					
Oltre € 92.043,89	1.770,07					
Fino a € 105.351,45	2.025,99	44 0,000846153		5.855,43	450,42	
(fascia di € 13.307,56)	255,91					
Oltre € 105.351,45	2.025,99	36	0,000692307			

Considero massimo 2080 settimane contributive (ante c. 707)

Devo sapere quante settimane sono state versate entro il 31.12.1992, quante dall'1.1.1993 al 31.12.1995 (misti) o fino alla fine della contribuzione (retr. puro).

Costruisco l'ossatura degli ultimi 5 anni di contribuzione e degli ultimi 10.

Quota A	Retribuzioni
1988	40.123
1989	42.233
1990	43.655
1991	44.101
1992	45.670

- Rivaluto le annualità retributive (indici Istat)
- Costruisco le due medie (5 anni per quota a fino al 1992, 10 anni dal 92 al 95 per i 'misti', o ancora dal 95 al 2011 per i retr.vi 'puri'
- Le distribuisco a seconda delle settimane storicizzate di contribuzione spalmandole sulle fasce di retr.ne pensionabile

Quota A	Retribuzioni
1988	40.123
1989	42.233
1990	43.655
1991	44.101
1992	45.670

Tasso di sostituzione

rapporto tra:

ultima retribuzione percepita

importo della pensione

elementi:

### MONTANTE

(somma dei contributi versati in tutta la vita lavorativa rivalutata)

### COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

(legato all'età anagrafica)

come si calcola:

MONTANTE × COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE : 13 = PENSIONE MENSILE

### Coefficienti di riv.ne del montante

	Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni						
Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione	Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione
1963	31.12.1961	0,081432	1,081432	1995	31.12.1993	0,07299	1,07299
1964	31.12.1962	0,09136	1,09136	1996	31.12.1994	0,065726	1,065726
1965	31.12.1963	0,105468	1,105468	1997	31.12.1995	0,062054	1,062054
1966	31.12.1964	0,111816	1,111816	1998	31.12.1996	0,055871	1,055871
1967	31.12.1965	0,110107	1,110107	1999	31.12.1997	0,053597	1,053597
1968	31.12.1966	0,104326	1,104326	2000	31.12.1998	0,056503	1,056503
1969	31.12.1967	0,099969	1,099969	2001	31.12.1999	0,051781	1,051781
1970	31.12.1968	0,087896	1,087896	2002	31.12.2000	0,047781	1,047781
1971	31.12.1969	0,089733	1,089733	2003	31.12.2001	0,043698	1,043698
1972	31.12.1970	0,099558	1,099558	2004	31.12.2002	0,041614	1,041614
1973	31.12.1971	0,100769	1,100769	2005	31.12.2003	0,039272	1,039272
1974	31.12.1972	0,099769	1,099769	2006	31.12.2004	0,040506	1,040506
1975	31.12.1973	0,12137	1,12137	2007	31.12.2005	0,035386	1,035386
1976	31.12.1974	0,146567	1,146567	2008	31.12.2006	0,033937	1,033937
1977	31.12.1975	0,156004	1,156004	2009	31.12.2007	0,034625	1,034625
1978	31.12.1976	0,190509	1,190509	2010	31.12.2008	0,033201	1,033201
1979	31.12.1977	0,216775	1,216775	2011	31.12.2009	0,017935	1,017935
1980	31.12.1978	0,210426	1,210426	2012	31.12.2010	0,016165	1,016165
1981	31.12.1979	0,203363	1,203363	2013	31.12.2011	0,011344	1,011344
1982	31.12.1980	0,226929	1,226929	2014	31.12.2012	0,001643	1,001643
1983	31.12.1981	0,214364	1,214364	2015	31.12.2013	-0,001927	1,00000*
1984	31.12.1982	0,205767	1,205767	2016	31.12.2014	0,005058	1,005058
1985	31.12.1983	0,202694	1,202694	2017	31.12.2015	0,004684	1,004684
1986	31.12.1984	0,186164	1,186164	2018	31.12.2016	0,005205	1,005205
1987	31.12.1985	0,160219	1,160219	2019	31.12.2017	0,013478	1,013478
1988	31.12.1986	0,142703	1,142703	2020	31.12.2018	0,018254	1,018254
1989	31.12.1987	0,126341	1,126341	2021	31.12.2019	0,019199	1,019199
1990	31.12.1988	0,115314	1,115314	2022	31.12.2020	-0,000215	1,00000*
1991	31.12.1989	0,105217	1,105217	2023	31.12.2021	0,009973	1,009758
1992	31.12.1990	0,101013	1,101013	2024	31.12.2022	0,023082	1,023082
1993	31.12.1991	0,09775	1,09775	2025	31.12.2023	0,036622	1,036622
1994	31.12.1992	0,088611	1,088611	* Rival	utazione nul	la ai sensi del Dl	n. 65/2015

### Coefficienti di trasformazione

ETA'	1995	1/1/2010	1/1/2013
57	4,72%	4,42%	4,304%
58	4,86%	4,54%	4,416%
59	5,01%	4,66%	4,535%
60	5,16%	4,80%	4,661%
61	5,53%	4,94%	4,796%
62	5,51%	5,09%	4,940%
63	5,71%	5,26%	5,094%
64	5,91%	5,43%	5,259%
65	6,13%	5,62%	5,435%
66			5,624%
67			5,826%
68			6,046%
69			6,283%

DM 15 maggio 2012

### Calcolo pensione nel sistema contributivo

### Età = 65 anni montante contributivo = € 200.000

ETA'	1995	2010	2013
57	4,72%	4,42%	4,304%
58	4,86%	4,54%	4,416%
59	5,01%	4,66%	4,535%
60	5,16%	4,80%	4,661%
61	5,53%	4,94%	4,796%
62	5,51%	5,09%	4,940%
63	5,71%	5,26%	5,094%
64	5,91%	5,43%	5,259%
65	6,13%	5,62%	5,435%
66			5,624%
67			5,826%
68			6,046%
69			6,283%

#### 2009

200.000 × 6,13% = 12.260 : 13 = 943

2010

200.000 × **5,62**% = 11.240 : 13 = **864,61** 

2013

200.000 × **5,435**% = 10.870 : 13 = **836,15** 

# Calcolo pensione nel sistema contributivo COEFFICIENTI 2016-2018

Età = 65 anni

montante contributivo = € 200.000

	Anni 2016 - 2018	Differenza	
57	4,246%	-1,35%	
58	4,354%	-1,40%	
59	4,468%	-1,48%	
60	4,589%	-1,54%	
61	4,719%	-1,60%	
62	4,856%	-1,70%	
63	5,002%	-1,80%	
64	5,159%	-1,90%	
65	5,326%	-2,00%	
66	5,506%	-2,10%	
67	5,700%	-2,16%	
68	5,910%	-2,24%	
69	6,135%	-2,35%	
70	6,378%	-2,49%	

#### 2009

200.000 x **6,13**% = 12.260 : 13 = **943** 

2010

200.000 x **5,62**% = 11.240 : 13 = **864,61** 

2016-8

200.000 x **5,326**% = 10.652 : 13 = **819,38** 

# Calcolo pensione nel sistema contributivo COEFFICIENTI VIGENTI 2019-2020

#### Coefficienti di trasformazione

Eta'	Divisori	Valori
57	23,812	4,200%
58	23,236	4,304%
59	22,654	4,414%
60	22,067	4,532%
61	21,475	4,657%
62	20,878	4,790%
63	20,276	4,932%
64	19,672	5,083%
65	19,064	5,245%
66	18,455	5,419%
67	17,844	5,604%
68	17,231	5,804%
69	16,609	6,021%
70	15,982	6,257%
71	15,353	6,513%

# Calcolo pensione nel sistema contributivo COEFFICIENTI VIGENTI 2021-2022

#### **COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE**

Età	Divisori	Valori		
57	23,892	4,186%		
58	23,314	4,289%		
59	22,734	4,399%		
60	22,149	4,515%		
61	21,558	4,639%		
62	20,965	4,770%		
63	20,366	4,910%		
64	19,763	5,060%		
65	19,157	5,220%		
66	18,549	5,391%		
67	17,938	5,575%		
68	17,324	5,772%		
69	16,707	5,985%		
70	16,090	6,215%		
71	15,465	6,466%		
tasso di sconto = 1,5%				

# Calcolo pensione nel sistema contributivo COEFFICIENTI VIGENTI 2023-2024

#### **COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE**

Età	Divisori	Valori		
57	23,419	4,270%		
58	22,839	4,378%		
59	22,256	4,493%		
60	21,669	4,615%		
61	21,079	4,744%		
62	20,485	4,882%		
63	19,888	5,028%		
64	19,289	5,184%		
65	18,686	5,352%		
66	18,079	5,531%		
67	17,472	5,723%		
68	16,861	5,931%		
69	16,251	6,154%		
70	15,637	6,395%		
71	15,025	6,655%		
tasso di sconto = 1,5%				

Decreto Direttoriale del primo dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nota Tecnica

# Calcolo pensione nel sistema contributivo COEFFICIENTI VIGENTI 2025-2026

#### COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Divisori	Valori		
57	23,789	4,204%		
58	23,213	4,308%		
59	22,631	4,419%		
60	22,044	4,536%		
61	21,453	4,661%		
62	20,857	4,795%		
63	20,258	4,936%		
64	19,656	5,088%		
65	19,049	5,250%		
66	18,441	5,423%		
67	17,831	5,608%		
68	17,218	5,808%		
69	16,600	6,024%		
70	15,980	6,258%		
71	15,360	6,510%		
tasso di sconto = 1,5%				

Decreto Direttoriale del 20 novembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

# Calcolo pensione nel sistema contributivo COEFFICIENTI VIGENTI FINO AL 2024

Età del lavoratore	Anni di decorrenza della pensione						
alla decorrenza (anni)	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%

# Il massimale contributivo e pensionabile

Art. 2 c. 18 legge n. 335/95

#### IL MASSIMALE ANNUO

Art. 2 comma 18 L.335/95

#### Articolo 2 legge n° 335/95

18. .... Per i lavoratori, <u>privi di anzianità contributiva</u>, che si iscrivono a far data dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un <u>massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni</u>, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT .........

Con la circolare n. 58/2016, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18 della legge 335/1995, con espresso riferimento agli iscritti alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici, anche sulla base della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 1, c. 280 della legge 208/2015.

L'anzianità contributiva maturata in data antecedente al 1° gennaio 1996 in gestioni pensionistiche obbligatorie anche se diverse da quella di iscrizione (gestioni pensionistiche obbligatorie lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, casse per liberi professionisti), determina la disapplicazione del massimale della base contributiva e pensionabile. punto 3.2 del messaggio Inps 3020/2016

Il comma 280 dispone - per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 che acquisiscono, a seguito di domanda di accredito figurativo o di riscatto, anzianità contributiva riferita a periodi precedenti - la disapplicazione del massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Vale a dire che il lavoratore "nuovo iscritto", privo di anzianità contributiva al 31/12/1995, acquisisce la qualità di "vecchio iscritto" a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda di accredito figurativo o di riscatto di periodi precedenti il 1º gennaio 1996 (in caso di riscatto l'acquisizione della qualità di "vecchio iscritto" è subordinata al pagamento di almeno una rata del relativo onere). Solo da tale mese verrà disapplicato il massimale contributivo.

Per gli assicurati alle gestioni private dell'AGO (FPLD e GSLA) e dei Fondi sostitutivi, l'Inps aveva già fornito tale interpretazione con circolare n. 42 del 17/3/2009, poi avallata dall'art. 1, comma 280 della legge 208/2015. L'INPS precisa che le istruzioni contenute nella citata circolare vanno applicate anche alle Gestioni pubbliche (ex Inpdap).

Le retribuzioni superiori al massimale contributivo, già accreditate in posizione assicurativa per una errata disapplicazione dello stesso, saranno riportate e valutate ai fini delle prestazioni entro il limite del massimale, anche nel caso in cui la contribuzione versata in misura maggiore a quella dovuta, non è rimborsabile per effetto del decorso del periodo di prescrizione decennale.

Secondo l'Inps, la norma eccezionale di cui all'art. 8, del DPR 818/1957 che prevede - in caso di versamento di contribuzione indebita - la restituzione della contribuzione non dovuta riferita ai 5 anni precedenti l'accertamento, ovvero, la convalida, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, della contribuzione non dovuta riferita a periodi precedenti il quinquennio, non trova applicazione nella Gestione esclusiva.

#### Anz. contributiva passaggio da "post" ad "ante"

I soggetti con anzianità contributiva successiva al 31/12/1995, che possono vantare periodi riscattabili e/o accreditabili anteriori, possono acquisire tale anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale.

La circolare 42/2009 ha chiarito che i summenzionati lavoratori non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo (sempre che il lavoratore provveda al pagamento di una rata).

Nel caso in cui la comunicazione al datore venga fatta in ritardo la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, fatta salva la decorrenza.

Le previsioni di cui sopra non trovano applicazione nell'eventualità di riscatto di periodi di laurea da soggetti "inoccupati", i quali non perdono lo status di "Nuovo Iscritto".

#### IL MASSIMALE ANNUO

Art. 2 comma 18 L. 335/95 Circ. n. 177/1996



- 1) lavoratori privi di anzianità contributiva
- 2) che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.



si applica alla base contributiva e pensionabile relativa alle retribuzioni successive alla data di prima assunzione.



lavoratori che esercitano la facoltà di opzione ai sensi del comma 23 art. 1 L. 335/95 con effetto sui periodi successivi alla data di esercizio dell'opzione.

## Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.95 il cui livello retributivo supera il massimale i datori di lavoro devono :

Acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1.1.1996



- A) <u>SE ESISTE CONTRIBUZIONE ANTE 1.1.96</u> SOTTOPORRE L'INTERA RETRIBUZIONE A CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA.
- B) <u>SE NON ESISTE CONTRIBUZIONE ANTE 1.1.96</u> SOTTOPORRE NEL LIMITE DEL MASSIMALE LA RETRIBUZIONE.

#### IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Viene rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Trova applicazione <u>per la sola aliquota di contribuzione</u> <u>pensionistica</u> e non per le cosiddette contribuzioni minori (contribuzioni di assistenza sociale).

Non e' frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.



Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nell'anno, contemporanei o successivi, le retribuzioni si cumulano agli effetti del massimale.



Agli effetti dell'applicazione del massimale si intende per retribuzione quella in denaro ed in natura imponibile

[v. art. 12 L.153/69 e successive modifiche (D.Lgs. N° 314/1997)].

#### PRATICAMENTE:

I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo;

sottoporranno la parte eccedente alla **restante** tipologia di contribuzione.

#### Lavoro dipendente e gestione separata



nel caso di coesistenza nell'anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Circolari INPS n. 7/2010, n. 162/2010, n. 155/2011, n. 151/2012, n. 174/2013, n. 209/2015, n. 237/2016 e n. 1/2018, n. 12/2019

Massimale contributivo						
Anno	Retribuzione	Pensionabile	Massimale contributivo			
	Annua	Mensile				
1997	32.564,67	2.713,98	70.831,03			
1998	33.118,32	2.759,95	72.035,41			
1999	33.714,31	2.809,53	73.332,23			
2000	34.253,49	2.854,46	74.505,62			
2001	35.143,86	2.928,83	76.442,85			
2002	36.093,00	3.008,00	78.507,00			
2003	36.959,00	3.080,00	80.391,00			
2004	37.883,00	3.157,00	82.401,00			
2005	38.641,00	3.220,00	84.049,00			
2006	39.297,00	3.274,00	85.478,00			
2007	40.083,00	3.340,00	87.187,00			
2008	40.765,00	3.397,00	88.669,00			
2009	42.069,00	3.506,00	91.507,00			
2010	42.364,00	3.530,00	92.147,00			
2011	43.042,00	3.587,00	93.622,00			
2012	44.204,00	3.684,00	96.149,00			
2013	45.530,00	3.794,00	99.034,00			
2014	46.031,00	3.836,00	100.123,00			

#### Circolare Inps 26/2025

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2025, a € 120.606,90, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 120.607,00.

Massimale contributivo					
Anno	Retribuzione	Pensionabile	Massimale contributivo		
	Annua	Mensile			
2015	46.123,00	3.844,00	100.324,00		
2016	46.123,00	3.844,00	100.324,00		
2017	46.123,00	3.844,00	100.324,00		
2018	46.630,00	3.886,00	101.427,00		
2019	47.143,00	3.929,00	102.543,00		
2020	47.379,00	3.948,00	103.055,00		
2021	47.379,00	3.948,00	103.055,00		
2022	48.279,00	4.023,00	105.014,00		
2023	52.190,00	4.349,00	113.520,00		
2024	55.008,00	4.58400	119.650,00		
2025	55 448 00	4 621 00	120 607 00		

#### Tabella contribuzione aggiornata al 2013



Le aliquote contributive nella Gestione Separata							
Anno	Partite Iva *			Coll. e figure assimilate *			Iscritti non in via
	IVS	Aggiuntiva	Totale	IVS	Aggiuntiva	Totale	esclusiva o titolari di pensione
2012	27%	0,72%	27,72%	27%	0,72%	27,72%	18%
2013	27%	0,72%	27,72%	27%	0,72%	27,72%	20%
2014	27%	0,72%	27,72%	28%	0,72%	28,72%	22%
2015	27%	0,72%	27,72%	30%	0,72%	30,72%	23,50%
2016	27%	0,72%	27,72%	31%	0,72%	31,72%	24%
1/2017 - 6/2017	25%	0,72%	25,72%	32%	0,72%	32,72%	24%
dal 7/2017	25%	0,72%	25,72%	32%	0,72 + 0,51%	33,23%	24%
2018	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72+ 0,51%	34,23%	24%
2019	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2020	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2021	25%	0,72 + 0,26%	25,98%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2022	25%	0,72 + 0,51%	26,23%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2023	25%	0,72 + 0,51%	26,23%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2024	25%	0,72 + 0,35%	26,07%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2025	25%	0,72 + 0,35%	26,07%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
Massimale (2025)		€ 120.607,0	0		Minimale (202	5)	€ 18.555,00

#### CIRCOLARE INPS N. 42 DEL 17/03/2009

"la contribuzione versata anteriormente al 1/1/1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria vedi msg TNPS n. 3020/2016 -lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, casse liberi professionisti - anche se diversa da quella di iscrizione all'1.1.1996 comporta la <u>non</u> applicazione del massimale contributivo."

La regola non si applica per la gestione separata nella quale si applica sempre il massimale anche in presenza di altra contribuzione antecedente il 1/1/1996.

msg INPS n. 4350/2013

#### CIRCOLARE INPS n. 42 del 17/03/2009

"Periodi assicurativi fatti valere presso paesi della UE o presso Paesi legati da convenzione bilaterale"

Anche tali periodi debbono essere tenuti in considerazione ai fini della individuazione del concetto di "soggetto non assicurato".

(circolare INPS n° 21 del 29/1/2001)

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile circolare INPS n. 42/2009 - Lavoratori che possono vantare periodi anteriori all'1.1.96 utilizzabili a domanda - (accrediti figurativi e riscatti) e msg INPS n. 3020 /2016

L'ingresso di anzianità assicurative derivanti da operazioni descritte in epigrafe determina la loro collocazione temporale nei periodi cui gli eventi si riferiscono. Si è, quindi, posto il problema dei soggetti che possono vantare periodi anteriori al 1º gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento.

Al riguardo si chiarisce che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.

Ad eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti "inoccupati" ai sensi dell'art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall'assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di "nuovo iscritto" del lavoratore e quindi non incidono sull'applicazione del massimale contributivo (vedi anche circolare n. 29 dell'11.3.2008).

Si precisa infine che l'accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto", ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.

#### PROBLEMA:

#### SOGGETTI CHE POSSONO VANTARE PERIODI ANTERIORI AL 1.1.1996 UTILIZZABILI A DOMANDA


(ACCREDITI FIGURATIVI E RISCATTI)

Cosa succede se questi soggetti presentano tali domande nel corso del tempo acquisendo così l'anzianità ante 1.1.1996 dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale?

Tali lavoratori NON sono più soggetti all'applicazione del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

#### IL LAVORATORE E' TENUTO A DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO.

#### **ECCEZIONI:**





Riscatti di laurea per soggetti inoccupati ai sensi dell'art. 1 comma 77 L. 247/2007 collocati antecedentemente il 1.1.1996

Vedi circolare INPS 29/2009

TALI DOMANDE PERTANTO NON INCIDONO SULLA APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO.

#### ATTENZIONE !!!

La domanda di accredito figurativo in esame (se utilizzata ai fini della non applicazione del massimale) vale quale utilizzo della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi CAUSA OSTATIVA all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.

## E SE IL RISCATTO NON VIENE ASSOLTO ? OPPURE LA DOMANDA DI ACCREDITO NON VIENE ACCOLTA ?



#### Il lavoratore è tenuto:

- a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro il quale deve provvedere all'applicazione del massimale
- per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata.

#### Circolare INPS n. 63/2019

- 1. Versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, c. 18, della legge n. 335/1995. Regime prescrizionale delle domande di rimborso.
- 1. Corretta rilevazione del regime contributivo. Recupero della contribuzione indebita non prescritta. Istruzioni operative.
- 1. Indicazioni in merito alla corretta gestione nel flusso Uniemens dell'indennità sostitutiva del preavviso



#### Summary

- Lo scenario pensionistico post riforma Fornero; (metodo calcolo e accesso; pensione di vecchiaia, anticipata, e deroghe)
- Il c.707 della L. n. 190/2014: un nuovo metodo retributivo penalizzato

A decurror dal 1º genera 2012, con references alle enzionetà contributive motureta e decurrer da tala data, la quala di passione corrisposalente a tala seguinta à calciolus secundo à sistema contributivo «La seguinta del trettamenta perdicionale complession del trettamenta perdicionale complession del trettamenta perdicionale contributivo managemento del defetto del productivo de productivo del productivo de

La norma interessa i soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Nei confronti di tali lavoratori ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico la norma prevede che venga effettuato un doppio calcolo con le seguenti regole

I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti: a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;

b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato.

L'anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari "all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa". Viene così superato il concetto di massima anzianità contributiva, stabilendo che l'anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l'anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. I lavoratori conseguano, quindi, la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

## Messaggio INPS 1180/2016

Tale disposizione si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

Per tali pensioni, il comma 707 della legge 190/2014 ha disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto

dall'art 24, comma 2 della legge 214/2011 e che, a decorrere dal 1° gen naio 2015, venga posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due.



#### Messaggio INPS 1180/2016

1.2 Calcolo ai sensi del comma 707 legge 190/2014 Viene effettuato il calcolo in base alla normativa citata. La pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo senza effettuare il taglio ai 4 O anni di contribuzione, e quindi:

- · Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
- •Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione.

Anche in questo caso per le pensioni liquidate a carico dei fondi speciali la quota B è suddivisa nelle ulteriori quote secondo la specifica normativa vigente in ciascun fondo.

L'eventuale penalizzazione prevista dall'articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011 e successive modifiche viene applicata sull'intera pensione poiché calcolata interamente con il sistema retributivo

Previdenza Social

01/01/2006	31/12/2006	Lavoro dipendente	52,000	1.067.388.200	551.260,00
01/01/2007	31/12/2007	Lavoro dipendente	52,000	1.106.129.090	571.268,00
01/01/2008	31/12/2008	Lavoro dipendente	52,000	1.541.785.968	796.266,00
01/01/2009	31/12/2009	Lavoro dipendente	52,000	1.068.571.261	551.871,00
01/01/2010	31/12/2010	Lavoro dipendente	52,000	1.041.440.246	537.859,00
01/01/2011	31/12/2011	Lavoro dipendente	52,000	1.071.171.672	553.214,00
01/01/2012	31/12/2012	Lavoro dipendente	52,000	1.228.650.447	634.545,00
01/01/2013	31/12/2013	Lavoro dipendente	52,000	2.020.797.867	1.043.655,00
01/01/2014	31/12/2014	Lavoro dipendente	52,000	2.128.047.862	1.099.045,00
01/01/2015	31/12/2015	Lavoro dipendente	52,000	935.000	935.000
01/01/2016	31/12/2016	Lavoro dipendente	52,000	936.000	936.000
01/01/2016 01/01/2017	31/12/2016 31/12/2017	Lavoro dipendente  Lavoro dipendente	52,000 52,00	936.000 936.000	936.000 936.000
		•	·		
01/01/2017	31/12/2017	Lavoro dipendente	52,00	936.000	936.000

Pensione anticipata	2020
Pensione mensile pre c.707	20.400 euro lordi per 13
Pensione mensile post c.707	16.000 euro lordi per 13

## GLI ACCESSI A PENSIONE ORDINARI

## Decreto legislativo n. 503/1992

#### 3 interventi prioritari:

- Allungamento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti
  - da 60 a 65 anni per gli uomini
  - da 55 a 60 anni per le donne;
- Indicizzazione delle pensioni al costo della vita e non ai salari;
- Allungamento del periodo di calcolo della pensione, dall'ultima retribuzione, alla retribuzione media degli ultimi 5 anni, alla media degli ultimi 10 anni dal 1° gennaio 1993.

## Legge 335/1995: introduce il <u>METODO CONTRIBUTIVO</u>

Passaggio graduale dal sistema retributivo a quello contributivo.

Il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:

#### 3 TPOTEST

A) lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 si mantiene il sistema retributivo (2% dello stipendio per ogni anno di lavoro; pensione all'80% dello stipendio con 40 anni di contributi)

B) coloro che vantano meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 sistema MISTO contributivo, accreditando contributi figurativi (33% della retribuzione annua); si capitalizzano tali quote rivalutate in base al tasso di crescita medio del Pil nominale. Si ottiene un montante contributivo individuale, trasformato in rendita pensionistica annua moltiplicando per un coefficiente di trasformazione attuariale (da rivadere agni 10 anni)

c) lavoratori assunti dopo il 31/12/1995 si applica il sistema contributivo pieno con massimale contributivo crescente (100,324 euro).

## Legge 243/2004:

La legge delega 243/04, lascia invariato il requisito contributivo di 35 anni. MODIFICA: l'età minima per accedere alla pensione di anzianità:

- da 57 a 60 anni di età dal 2008
- 61 anni di età dal 2010
- 62 anni di età dal 2014



Invariati rispetto a quanto già stabilito dalla riforma Dini, invece, rimanevano i parametri per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, ossia 40 anni di contribuzione.

dal 2008 aumento età anagrafica pensioni di anzianità e vecchiaia nel sistema contributivo, il cosiddetto "scalone".

#### Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto

### SISTEMA DELLE QUOTE

in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni					
	LAVORATORI	DIPENDEN TI	LAVORATORI AUTONOMI		
Periodo	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minimia	
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60	
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61	
Dal 01/01/2013	96	60	97 Pescindere dall	61	

se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni

# La legge n. 247/2007 modifica finestre di uscita:



Con meno di 40 anni di contributi					
	Decorrenza della pensione				
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi			
30 giugno	1° gennaio anno successivo 1° luglio anno successivo				
31 dicembre	1º luglio anno successivo	1º gennaio secondo anno			
Con almeno di 40 anni di contributi					
	Decorrenza della pensione				
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi			

1º luglio stesso anno\*

1° ottobre stesso anno\*\*

1° gennaio anno successivo

31 marzo

30 giugno

30 settembre

31 dicembre

1° aprile anno successivo \* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

1° ottobre stesso anno

1º gennaio anno successivo

1° aprile anno successivo

1º luglio anno successivo

\*\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

# Legge n. 122/2010: tre novità

## 1) Dalle finestre alla finestra

Fino al 31.12.2007 la pensione di vecchiaia decorreva dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile.

Dal 1° gennaio 2008 sono state introdotte le finestre che di fatto allungavano il periodo per la pensione.

La Legge n. 122/2010, in luogo della finestra periodica, introduce la finestra a scorrimento: il pensionamento decorreva dopo 12 mesi per i

2) Eleva dal 2011 l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego da 61 a 65 anni.

dipendenti e 18 per gli autonomi.

3) Stop alle ricongiunzioni gratuite nel pubblico impiego (l'art. 1 legge 29/79 per trasferire i contributi dall'Inpdap all'Inps è onerosa dal 2010)

## La riforma delle pensioni

# Decreto Legge n.201

del 6 dicembre 2011



### Legge 214 del 22 dicembre 2011

G.U. n.300 del 27.12.2011 (S.O. n.276)

«RIFORMA MONTI»



# Speranza di vita

ANNO	DONNE	UOMINI
2010	84,3	79,1
2020	86,2	81,2
2030	87,8	82,8
2040	89,1	84,2
2050	90,2	85,3
2060	91,1	86,2

## Speranza di vita: la tabella di marcia del Governo

	anno	incremento speranza di vita
	2012	====
1º adeguamento	2013	<b>42y1m/41y1m</b> (già fissati con DM del 6/12/2011)
	2014	
	2015	
2° adeguamento	2016	+ 4 mesi → 42y10m/41y10m
	2017	
	2018	
3° adeguamento	2019	Congelamento fino al 2026

4° adeguamento e successivi → cadenza BIENNALE

## Trattamenti pensionistici

Pensione di vecchiaia

Pensione di anzianità

Per coloro che maturano i requisiti dall'01/01/2012, ci saranno solo due tipi di pensione:



**U** 

pensione di vecchiaia

pensione anticipata

lavoratrici dipendenti settore privato



## requisito contributivo → 20 anni

\*

già fissato con DM 6/12/2011

anno	requisito di età	incremento speranza di vita	requisito di età effettivo
2012	62 anni		62 anni
2013	62 anni	+ 3 mesi	62 anni e 3 mesi
2014	63 anni e 6 mesi		63 anni e 9 mesi
2015	63 anni e 6 mesi		63 anni e 9 mesi
2016	65 anni	+ 4 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni		65 anni e 7 mesi
2018	66 anni		66 anni e 7 mesi
2019	66 anni	+ 5 mesi	67 anni
2020	66 anni		67 anni

lavoratrici autonome - gestione separata


## requisito contributivo → 20 anni

			già fissato con DM 6/12/2011
anno	requisito di età	incremento speranza di vita	requisito di età effettivo
2012	63 anni e 6 mesi		63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 6 mesi	+ 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	64 anni e 6 mesi		64 anni e 9 mesi
2015	64 anni e 6 mesi		64 anni e 9 mesi
2016	65 anni e 6 mesi	+ 4 mesi	66 anni e 1 mese
2017	65 anni e 6 mesi		66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 6 mesi		66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 6 mesi	+ 5 mesi	67 anni
2020	66 anni e 6 mesi		67 anni
2024 2024	CC = == : = C == = = :		C7:



lavoratori dipendenti privato/pubblico – autonomi lavoratrici della pubblica amministrazione

#### requisito contributivo → 20 anni





Assicurati dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)

ULTERIORE REQUISITO



IMPORTO DELLA PENSIONE MATURATA:

non inferiore ad 1 volta l'Assegno Sociale

(Anno 2024 → 534 euro) Novità della L. 213/2023

#### **OPPURE**

ETA'	Importo maturato	Contribuzione
70 anni	Qualsiasi importo	5 anni
(+ speranza di vita pari a		Solo obbligatoria,
12 mesi dal 2019 fino al		volontaria, da riscatto
2026)		NO FIGURATIVA

Assicurati dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)

#### Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1º gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);
- b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito è incrementato di un totale di 5 mesi (71 anni).



Anno	Requisito contributivo <b>UOMO</b>	Requisito contributivo <b>DONNA</b>	Incremento speranza di vita	Requisito effettivo <b>UOMO</b>	Requisito effettivo <b>DONNA</b>
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	+4 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	Bloccato	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	Bloccato	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021- 2026	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	Bloccato	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi



Per i contribuenti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La riduzione percentuale si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1º gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.



Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995, due scenari:

REQUISITI CONTRIBUTIVI				
Decorrenza	Uomini	Donne		
dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese		
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi		
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi		
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi		
dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi		



Versione ante 1.1.2024

Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995:

Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Per l'anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1º gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita. Dall'1.1.2019 il requisito è incrementato a 64 anni.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.





Fino al 31.12.2023

Per chi ha incominciare a versare contributi dopo il 31.12.1995, il secondo scenario:

REQUISITI CONTRIBUTIVI: 20 anni; assegno almeno pari a = 2,8 assegno sociale (1.302 €/m nel 2022)

Decorrenza	Uomini	Donne
2016	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	64 anni	64 anni
2020	64 anni	64 anni
2021	64 anni	64 anni
2022	64 anni	64 anni
2023	64 anni	64 anni





Per chi ha incominciare a versare contributi dopo il 31.12.1995, il secondo scenario:

REQUISITI CONTRIBUTIVI: <u>20 anni di contributi effettivi adeguati a speranza</u> <u>di vita</u>

Decorrenza	Uomini	Donne
2024	64 anni	64 anni
2025	64 anni	64 anni
2026	64 anni	64 anni

- -Dal momento del raggiungimento dei requisito vi è una finestra pari a 3 mesi
- -Valore minimo di pensione pari a:
  - -3 volte l'assegno sociale per M/F senza figli (1.600 €)
  - -2,8 volte l'assegno sociale per F con almeno 1 figlio (1.495 €)
  - -2,6 volte l'assegno sociale per F con almeno 2 figli (1.385 €)



La novità del D.I. 4/2019

#### Art. 15

- 1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
- 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



La novità del D.I. 4/2019

Art. 15

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1º aprile 2019.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.



La novità del D.I. 4/2019

Circolare 11/2019

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1º gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.



La novità del D.I. 4/2019

#### Circolare 11/2019

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

#### Esempio

Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

#### Esempio

Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.



La novità del D.I. 4/2019


Circolare 11/2019

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

## L'incremento della speranza di vita



## L'incremento della speranza di vita

Per coloro che ancora possono perfezionare il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote" (ad esempio i **salvaguardati**), i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. Nel 2016 l'età minima di accesso è incrementata di 4 mesi. Quindi, per i lavoratori dipendenti con almeno 35 anni di contribuzione, saranno richiesti un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi e il raggiungimento di quota 97,6. Per gli autonomi, l'età minima è di 62 anni e 7 mesi e la quota sarà a 98,6.

## Circolare 63/2015 Inps

I requisiti riportati nelle tabelle Fornero (Allegato tecnico al D.l. 201/2011) devono essere aumentati di un mese ulteriore rispetto per il biennio 2019-2020 e di almeno altri due mesi dal 2021. Tali stime sono da ritenersi orientative, specialmente visto quanto specificato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con Circolare n. 63/2015 Inps e soprattutto con messaggio n. 2535/2015. In assenza di decreti direttoriali emanandi che diano precise istruzioni in materia di adeguamento dei summenzionati requisiti le stesse sedi INPS e i patronati si sollevano da qualunque responsabilità in relazione alle date di pensionamento previste oltre il 2019.

#### Tabelle relative ai requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2074)

### REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI) A NORMATIVA VIGENTE

(dal 2025 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2074, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2021)

90.				520
Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome
	E tà (*)	E tà (*)	E tà (*)	E tà (*)
2012	66	66	62	63 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67
2020	67	67	67	67
2021	67	67	67	67
2022	67	67	67	67
2023	67	67	67	67
2024	67	67	67	67
2025	67	67	67	67
2026	67	67	67	67
2027	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mes e	67 e 1 mese
2028	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mes e	67 e 1 mese
2029	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2030	67 e 4 mes i	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2031	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2032	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2033	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2034	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2035	68 e 1 mes e	68 e 1 mes e	68 e 1 mes e	68 e 1 mes e
2036	68 e 1 mes e	68 e 1 mes e	68 e 1 mes e	68 e 1 mese
2037	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2038	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2039	68 e 5 mes i	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2040	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2041	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2042	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2043	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mes i	68 e 9 mesi
2044	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mes i	68 e 9 mesi
2045	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2046	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2047	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mes e	69 e 1 mese
2048	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2049	69 e 3 mes i	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2050	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2050	60 a 5 maci	60 a 5 mari	60 a 5 mari	60 a 5 mari



LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO Rapporto n. 23

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2022 – Rapporto n. 23 – nota di aggiornamento dicembre 2022

Rugioneria Generale dello Stato

(pagg. 100 - 101)

#### Tabelle relative ai requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2074)

#### REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO A NORMATIVA VIGENTE

(dal 2027 requisiti stimati, a titolo esemplificativo fino al 2084, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2022)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratri congiunto anagrafico e c	pendenti pubblici e privati e ci autonomi - Requisito ontributivo per coloro che nel periodo 2019-2023	Lavoratori dipendenti pubblici e p Lavoratori autonomi: <u>ulteriore</u> ca accesso per i lavoratori necassun gennaio 1996
Anni	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Requisito anagrafico minimo (***)	Requbito contributivo minimo (***)	Età anagrafica minima se in possun'anzianità contributiva minima anni e un importo minimo pari ciri euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'a sociale nel 2012) rivalutato, tale i minimo, sulla base dell'andament nominale (lavoratori necassunti gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese			63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi			63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni	38 anni	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2027	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2028	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2029	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi			64 e 1 mese
2030	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi			64 e 1 mese
2031	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi			64 e 4 mesi
2032	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi			64 e 4 mesi
2033	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi			64 e 7 mesi
2034	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi			64 e 7 mesi
2035	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2036	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2037	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi			64 e 11 mesi
2038	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi			64 e 11 mesi
2039	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi			65 e 1 mese
2040	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi			65 e 1 mese
2041 2042	44 anni e 1 mese 44 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese 43 anni e 1 mese			65 e 3 mesi 65 e 3 mesi
2042	44 anni e 1 mese 44 anni e 3 mesi	43 anni e 1 mese 43 anni e 3 mesi			65 e 5 mesi
2043	44 anni e 3 mesi 44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi			65 e 5 mesi
2045	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi			65 e 7 mesi
2046	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi			65 e 7 mesi
2047	44 anni e 7 mesi	43 anni e 7 mesi			65 e 9 mesi
2048	44 anni e 7 mesi	43 anni e 7 mesi			65 e 9 mesi
2049	44 anni e 9 mesi	43 anni e 9 mesi			65 e 11 mesi
2050	44 anni e 9 mesi	43 anni e 9 mesi			65 e 11 mesi
2000	Traini e y mesi	75 drini e 7 mesi	I	1	3,500

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2023 – Rapporto n. 24 – nota di aggiornamento dicembre 202<u>3</u>

# Invalidi 80%, quando la pensione di vecchiaia arriva a 60 anni

Il Decreto Legislativo 503/92 prevede la possibilità di ottenere la Pensione di Vecchiaia Anticipata al compimento del 55° anno di età, se donne, o al 60° anni di età, se uomini, in presenza di un'invalidità non inferiore all'80 per cento. La legge di Riforma del 2011, non ha modificato quanto disposto dalla precedente norma (decreto legislativo 503/92), tutelando i soggetti invalidi dall'innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età. Ciononostante, anche tale prestazione pensionistica è legata al meccanismo delle finestre d'accesso (un anno di attesa per l'erogazione effettiva della pensione) e all'incremento dell'aspettativa di vita.

Pertanto, per poter accedere a tale prestazione, i requisiti richiesti sono cinque:

- § Età anagrafica di 55 anni se donna e 60 anni se uomo;
- § Invalidità >80%;
- § Un anno di finestra mobile:
- § 12 mesi di Incremento di Aspettativa di vita (56/61 anni);
- § Cessazione dell'attività lavorativa.

# Invalidi 80%, quando la pensione di vecchiaia arriva a 60 anni

- Restano i requisiti di pensionamento agevolati per i lavoratori invalidi e non vedenti.
- Le donne con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni.
- Su questi requisiti opera anche la speranza di vita (adeguamento del requisito anagrafico di accesso) [+ 7 mesi nel 2018, + 5 mesi dal 2019].
- E' ancora attiva la finestra di differimento di 12 mesi.

# I lavoratori non vedenti

I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in più). Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni.

# I lavoratori non vedenti

L'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo.

Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall'insorgere dello stato di cecità, rimangono fermi i requisiti di età richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in più) e una base minima contributiva di 15 anni.

# OPZIONE DONNA

Versione L. 234/2021 Diritto anche per le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 o 59 anni di età e 35 di contributi entro il 2021 (L. 234/2021)

# OPZIONE DONNA (L. 234/21)

LAVORATRICI SETTORE	Età al 31/12/2021	NATE entro il	MATURAZIONE DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
PRIVATO e PUBBLICO	58	31.12.1963	31.12.2021
AUTONOMO e ctr. mista	59	31.12.1962	31.12.2021
Scuola statale	58	31.12.1963	31.12.2021

Si aggiunge la finestra: 12 o 18 mesi, per la Scuola finestra 1/9 di ogni anno

## Opzione Donna Circolare 11/2019



L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevedechele lavoratriciche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

## Opzione Donna Circolare 11/2019



Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

## Opzione Donna Circolare 18/2020

La norma in argomento modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall'articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11 del 2019.



### Opzione Donna Messaggio 217/2021

Tenuto conto della data del 1º gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1º febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1º settembre 2021 e dal 1º novembre 2021.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

# Messaggio Inps n. 169/2022

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

# Messaggio Inps n. 169/2022

- Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
- Tenuto conto della data del 1º gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1º febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
- Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

# Attenzione al riscatto light! Mess. Inps 4560/2021

• In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell'onere di riscatto di periodi anteriori al 1º gennaio 1996, determinato conil criterio del calcolo "a percentuale" - su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - conseguente all'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.

# Attenzione al riscatto light! Mess. Inps 4560/2021

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2011, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso cirterio del calcolo a percentuale ("agevolato" in caso di riscatto del corso universitario di studio cal temporalmente in data anteriore al 1º genoma in 1996 ovver il superamento del del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.2 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 1 dicembre 1995, e pertanto, preclude anche l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.



# **Opzione donna** (art. 1 c. 292 L. 197/22)

• 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

•

• a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

•

• b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

•

• c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito

# Opzione donna (art. 1 c. 292)

	Dipendenti	Autonome
Età	60 59 con 1 figlio 58 con 2 figli/con tavolo di crisi	60 59 con 1 figlio 58 con 2 figli/con tavolo di crisi
Contributi	35 anni effettivi	35 anni effettivi
Status soggettivo (alternativo)	<ul> <li>-Care giver conviventi da almeno 6</li> <li>mesi</li> <li>-Invalida almeno al 74%</li> <li>-Dipendente o licenziata da azienda in crisi aziendale con tavolo al Mise</li> </ul>	<ul> <li>-Care giver conviventi da almeno 6</li> <li>mesi</li> <li>-Invalida almeno al 74%</li> <li>-Dipendente o licenziata da azienda in crisi aziendale con tavolo al Mise</li> </ul>
Finestra	12 mesi	18 mesi
Metodo di calcolo della pensione	Contributivo puro	Contributivo puro

# Opzione donna (art. 1 c. 292)

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna", ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame

#### **Opzione Donna v. L. 213/2023**

OPZIONE DONNA							
	LAVORATRICI						
Termine maturazione requisiti	ETÀ	CONTRIBUTI					
	61 (regola generale) 60 (1 figlio) 59 (2 o più figli o dip.te/lic.ta di azienda in crisi) 35 anni (effettivi)						
31.12.2023  Finestra mobile -12 mesi per dipendenti -18 mesi per autonome	parente di primo grado convivente co ovvero un parente o affine di 2º grado coniuge della persona con handicap compiuto 70 anni di età oppure si invalidanti o siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità la Commissioni per il riconoscimento del al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendent MIMIT un tavolo di confronto per la ge	assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di 2º grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;  hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74%;					

- Le lavoratrici che accedono a Opzione donna subiscono il ricalcolo del trattamento pensionistico secondo le **regole del sistema contributivo**
- Tale opzione determina una decurtazione permanente tra il 20% e il 30% del trattamento pensionistico che sarebbe spettato alla lavoratrice se avesse mantenuto il sistema misto
- Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti di Opzione Donna possono accedervi anche negli anni successivi.

117

#### **GESTIONE SEPARATA INPS**

La Gestione separata rappresenta una particolare gestione previdenziale gestita dall'INPS finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per alcuni soggetti (co. 26, art. 2, L. 335/1995).



#### **SOGGETTI ISCRITTI**

#### Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata:

- i collaboratori coordinati continuativi/lavoratori a progetto (co. 1, 2 e 3, art. 61, D.Lgs. 276/2003);
- i soggetti, privi di altra forma di previdenza obbligatoria, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (co. 26, art. 2, L. 335/1995);
- i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, qualora il reddito annuo derivante da dette attività risulti superiore a euro 5.000,00 (art. 44 D.L. n. 269/2003; INPS, circ. 103/2004);

•

- i volontari del servizio civile di cui al D.Lgs. 77/2002 (INPS, circ. 55/2008);
- i medici in formazione specialistica a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (lett. c, co. 300, art.
- 1, L. 266/2005; INPS, circ. 37/2007).

#### **SOGGETTI ISCRITTI**

L'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al co. 11, art. 18 del D.L. 98/2011 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 (co. 12, art. 18, D.L. 98/2011; INPS, circ. 99/2011).

#### ISCRIZIONE all'INPS (DALL'1.6.2011)

A partire dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d'iscrizione alla Gestione Separata deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali (INPS, circ. 72/2011):

- 1. WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- 1. Contact center multicanale numero verde 803164, tramite PIN o senza PIN;
- 1. Intermediari dell'Istituto attraverso i consueti servizi telematici.

## **ANNO 2024**

- **35,03%** (33,00% IVS + 0,72% + 1,31% aliquote aggiuntive), per i collaboratori e le figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 33,72% per i lavoratori autonomi occasionali ex D.I. 269/03;
- **26,07%** (25,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,35% Iscro), per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria siano essi collaboratori o liberi professionisti;
- massimale contributivo per l'anno 2024: euro 119.650;
- minimale di reddito per l'anno 2024: euro 18.415

#### COMPUTO GESTIONE SEPARATA

#### Art. 3. DM 282/96

Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

# Computo gestione separata

Una particolare normativa disciplina, infine, coloro che possono far valere contributi nella Gestione Separata e in altre forme di previdenza obbligatoria.

Essa è contenuta nell'art. 3 DM n. 282 del 2 maggio 1996 e prevede la possibilità, per gli iscritti alla "Gestione separata" dell'INPS che possono far valere periodi contributivi accreditati presso l'INPS come lavoratori dipendenti o autonomi o presso altre forme di previdenza obbligatoria, diverse dalle Casse professionali, di chiedere - nell'ambito della gestione separata - di computare questi periodi contributivi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa.

È, però necessario che siano presenti le condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ovvero la presenza di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 anni a partire dal 1/1/1996.

# Computo gestione separata

Anche al computo si applica la novità della L. 213/2023: dal 2024 chi accede a pensione anticipata contributiva, mediante computo in G. separata, subisce la limitazione del valore della pensione, fino all'età di pensione di vecchiaia, a 5 volte il trattamento minimo (cca 2.990 euro lordi mensili nel 2024)

# La pensione di inabilità erogata dall'INPS e la pensione di vecchiaia anticipata

# Caratteri generali

L'assicurato o titolare di assegno di invalidità deve presentare, alla **domanda**, un'infermità o difetto fisico o mentale, tale da provocare **un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa**. Lo stato invalidante dovrà essere accertato dai medici dell'INPS, dietro presentazione della relativa documentazione a cura del medico curante (tramite modello SS3).

Linabilità spetta quando non si è più in grado di espletare in lavoro che sia allo stesso tempo remunerativo e confacente alle attitudini, tale dunque da garantire un'esistenza libera e dignitosa, avendo riguardo al grado di istruzione e alle attitudini fisiche e psicologiche generali del soggetto.

### Requisito amministrativo

Il requisito contributivo è pari a 260 settimane (5 anni) di contribuzione da lavoro, di cui almeno 156 settimane (3 anni) versate nel quinquennio precedente la domanda di pensione; si tratta del medesimo requisito previsto per l'assegno ordinario di invalidità e si dovrà tenere conto di eventuali periodi neutri.

La pensione è reversibile ai superstiti.

### Requisito amministrativo

#### È necessario cessare l'attività lavorativa.

L'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non preclude il diritto alla pensione d'inabilità, avendo l'indennità carattere risarcitorio e non retributivo.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

## Importo della prestazione

L'importo della pensione di inabilità è pari a l'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e da una maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva determinata considerando i limiti di età pensionabile della previgente normativa (55 anni per le donne, 60 per gli uomini) e comunque non superiore a 40 anni.

Nel caso di pensione calcolata nel sistema contributivo, la maggiorazione si computa aggiungendo al montante individuale un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno d'età.

## Compatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con attività di lavoro subordinato ed autonomo svolte in Italia o all'estero.

Dal 17 agosto 1995, secondo l'art. 1 comma 43 della Legge 335/1995, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità liquidate a seguito di infortunio sul lavoro non sono cumulabili con la rendita INAIL che abbia ad oggetto lo stesso evento invalidante.

È invece cumulabile con la rendita INAIL liquidata in conto capitale.

## Compatibilità

L'Inps può disporre la revisione in qualsiasi momento. In caso di **revoca** della pensione di inabilità, a seguito di recupero delle capacità lavorative, il periodo di percezione della contribuzione figurativa avviene d'ufficio e questi contributi sono validi ai fini del diritto e della misura di tutte le prestazioni.

La pensione di inabilità non si trasforma in pensione di vecchiaia come invece nel caso dell'assegno ordinario di invalidità. La trasformazione avviene se il pensionato può far valere i requisiti di età e contributivi previsti per tale prestazione e presenti domanda a INPS. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (20 anni), nelle ipotesi di trasformazione, non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilità. L'art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede però che se la pensione di inabilità cessa in seguito a recupero della capacità lavorativa da parte del titolare, i periodi di godimento della pensione di inabilità sono considerati come contribuzione figurativa. L'accredito figurativo NON vale per la pensione anticipata.

## Modulo della domanda

DOMANDA	N PEN	SIONE	C	TEGO	RIA			_			
	OMANDA DI								$\overline{}$		$\equiv$
	ENSIONE DI	NABILITÀ									
A	LLA SEDE INPS DI _								L	TEMBRO A DAT	FA.
1	AMEDINASCITA	NOME.	$\overline{}$			SE ACCULISIT		JL.			
1 1 1 1 1 1	L L L L L L L L L L	NONAL			ı I	ACQUISIT		363	82	DATADENA	1110
	SCE FISCALE	COMUNE O STATO ESTE	RODINASCII		PROV.		OMUNE	U REISHDENZ	A (ANC	HE ESTERO)	=
PROV. CODECE I	CSTALE	INDERIZZO		N. CIVIC	10	TELEFON	·	STATO	ESTER	O DI RESIDENZ	A
	LA PENSIONE ORD	NARIA DI INABILITÀ									
CHIEDE:	LA PENSIONE PRIV	LEGIATA DI INABILI	ΠÀ								
	LA PENSIONE DI IN	VALIDITA' a carico de	l seguente	Stato e	stero co	nvenzion	ato				
		IN SUBORDINE				INVA	LIDIT	Á			_
	L'ASSEGNO ORDI	NARIO DI INVALIDIT		naoilita,							
CHIEDO:		LEGIATO DI INVALID					FIRMA				
La sottoscrizione della invalidità, sempreci	a presente richiesta è condizi hé ne sussistano i requisi	one essenziale perché, in m ti.	ancanza de	i requisit	i per la p	ensione di	inabilit	à, possa es	sere c	oncesso l'ass	egno d
OUADRO A		CUOTERE LA PE	NSIONE								-
	larita' di altra pensi				icio pa	agatore					
	CHIEDO CHE LA PENS			LIRE	1		EURO	$\Box$			
PRESSO:			_		_			ш			
	POSTALE DI		L		NCA				AGE	NZIA _	
VIA				VIA							
ALLO SPORT			L	_	O SPORT						
O SU LIBRET	MENTO SU CONTO CORE TTO DI RISPARMIO NOM	ENTE POSTALE NOMIS INATIVO (1)	NATIVO [	SUL	IBRETT	MENTO O A RISE IRCOLA	ARMIC			TE BANCA O (1)	RIO C
(1) Per l'accreditame	ento su conto corrente occo:	re compilare l'apposito m	odulo								
QUADRO B		EL PATRONATO									
Io sottoscritto delego il ed assistermi gratuitan	nente, nei confronti dell'INPS,	per lo svolgimento della pra:	tica relativa	illa preser	nte doman	ida, ai sens	i e per gl	i effetti di (	cui al d	rile, a rappres lecreto legisla	tivo de
	o Stato 29 luglio 1947, n. 80 ma di quanto previsto dall'ar										
all'art. 22 della legge :		-					•				
	stessi siano comunicati all'Il		esente man	dato e de	gn scopi	statutari (	iei patro	nato.			
DATA					FIRM.	A					
TIMBRO DE	EL PATRONATO E CODICE INP	S FIRMA	DELL'OPER	ATORE DE	ELL'ENTE	DI PATRO	NATO		NUM	ero pratica	
QUADRO C		LA RISCOSSIONE									
Io sottoscritto autorizza	o codesto Istituto, ai sensi del na mensilità, al netto dei trat	'art. 23 octies della legge 1	1 agosto 19	72, n. 485	, a tratter	ere sulle q	uote me	nsili della	pensio	ne, compress	ı quella
<ol> <li>0.50% sugli impe</li> <li>0.40% sugli impe</li> <li>0.35% sugli impe</li> </ol>	orti compresi entro la misur: orti eccedenti quelli di cui al orti eccedenti il doppio della	i del trattamento minimo di punto 1) e non eccedenti il misura del trattamento mi	iel Fondo P doppio dell inimo del F	ensione I misura d ondo Pen	Lavorator sel trattam	ri Dipende sento minir	mti; no del Fe	ondo Pensi	ione La	voratori Dip	endenti
L'importo di tale tratt	tenuta deve essere versato qu che la presente delega si inter	ale quota di contributo si	ndacale a			ha neadon	i mai	efforti dal	neima	giama dal ta	
successivo a quello in Avendo ricevuto, a no	cui è pervenuta alla Sede IN. erma di quanto previsto dall'	PS che ha in carico la pensi art. 10 della legge 675/96.	ione. l'informati	va sul "tr						gioido del le	LLO LLOUS
consento il loro     consento che gli     consento all'INP	"trattamento per le finalità p stessi siano comunicati all'Il S il "trattamento" dei dati me	reviste dallo statuto dell'a IPS; desimi per i propri fini istit	ssociazione uzionali e p	: er gli ade:	mpiment	i degli obb	lighi pre	visti dalla	legge	e dalla conveni	zione con
l'associazione su						_					
DATA								F	IRM.	A.	
TIMBRO DELL'	ORGANIZZAZIONE SINDACAL	F F	RMA DEL R	PPRESEN	NTANTE I	DELL'ORG	ANIŻZAŻ	IONE SINI	DACAL	Ε	

#### Alla domanda vanno allegati:

- Modelli CU.
- Autocertificazione
- Modello SS3 compilato dal medico curante

La domanda redatta va presentata all'INPS anche tramite patronato o call center.
Avverso la reiezione è esperibile il ricorso amministrativo (anche online)

# La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi e per non vedenti

Per i lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore all'80% l'età per la pensione di vecchiaia resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini; il riconoscimento deve avvenire da parte dell'Inps e l'eventuale accertamento già effettuato da altro ente (ad esempio dall'ASL) serve solo come elemento di valutazione per l'espressione del giudizio medico-legale degli uffici sanitari dell'Inps.

Per i lavoratori dipendenti non vedenti l'età per la pensione di vecchiaia è fissata in 50 anni per le donne e in 55 per gli uomini, mentre il requisito contributivo è di 10 anni; tali requisiti ridotti sono applicabili ai lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'insorgere del rapporto assicurativo e per quelli che, pur divenuti ciechi dopo l'insorgere del rapporto assicurativo, possano far valere almeno 10 anni per lavoro svolto dopo l'insorgere della cecità.

Per gli altri lavoratori dipendenti non vedenti (ciechi assoluti non dalla nascita, ciechi decimisti) rimangono i requisiti di contributi (15 anni) e di età (55 se donne, 60 se uomini) previsti dalla previgente normativa.

# L'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS

# Caratteri generali

L'assegno ordinario di invalidità è stato introdotto dall'art. 1 della Legge 222/1984 che, riformando la materia delle pensioni di invalidità, ha introdotto il concetto di inabilità al lavoro, differente da quello di inabilità al guadagno, in vigore fino a quel momento.

Rispetto al precedente criterio della capacità di guadagno è escluso ogni riferimento ai fattori socio-economici e al mercato del lavoro.

Il nuovo criterio di inabilità al lavoro comporta un giudizio medico-legale fortemente individualizzato; si dovrà tener conto non solo del danno biologico, ma anche dei vari aspetti del lavoratore (età, sesso, abitudini, qualifica lavorativa raggiunta, usura lavorativa).

# Requisiti "amministrativi"

La prestazione spetta a tutti i lavoratori assicurati all'INPS che possano far valere almeno cinque anni effettivi di contribuzione, di cui tre anni in costanza di lavoro, nei cinque precedenti la domanda di prestazione. È possibile raggiungere il requisito prescritto anche attraverso i versamenti volontari.

# Requisiti "amministrativi"

Ai fini dell'individuazione dei 3 anni nel quinquennio, si considerano come parentesi neutra i periodi di:

- assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto;
- iscrizione a fondi di previdenza sostitutivi, esclusivi e esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- lavoro prestato all'estero in paesi non convenzionati;
- malattia eccedente l'anno (o più dal 1997) di contribuzione accreditabile.

Parentesi neutra significa che, nei casi menzionati, il triennio va ricercato nel periodo che si ottiene aggiungendo i periodi neutri al quinquennio che precede la domanda.

# Requisiti "amministrativi"

Condizione necessaria per ottenere la prestazione, è la presentazione della domanda.

L'assegno, una volta riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza dei requisiti amministrativo e sanitario.

Quando la decorrenza della prestazione viene posticipata, perchè si raggiunge lo stato di invalidità solo in epoca successiva alla domanda, il requisito contibutivo è richiesto solo al momento del domanda, non rilevando che venga eventualmente a mancare al momento della decorrenza.

## Requisito sanitario

La capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a **meno di un terzo**.

Il diritto all'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo **preesista** all'inizio del rapporto assicurativo (c.d. rischio precostituito) purchè vi sia stato un aggravamento, anche lieve, successivo o siano sopraggiunte nuove infermità. Ha rilevanza quindi ogni circostanza la quale, successivamente all'instaurarsi del rapporto assicurativo, incida in modo ulteriormente peggiorativo sulla capacità di lavoro

# Importo dell'assegno

L'assegno viene commisurato all'effettiva contribuzione del richiedente alla data della domanda, e il metodo di calcolo varia in base alla collocazione dei periodi (retributivo, contributivo o misto).

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trsforma in pensione di vecchiaia, se perfezionati i previsti requisiti contributivi; l'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno in pagamento a quel momento

# Durata dell'assegno

L'assegno ha durata triennale ed è rinnovabile, su domanda, nel semestre che precede la scadenza.

Dopo due rinnovi, l'assegno diviene definitivo.

La **conferma** dell'assegno deve essere richiesta dal titolare con specifica domanda.

La permanenza dello stato di invalidità, che non significa irreversibilità della patologia, ma solo imprevedibilità di futuri miglioramenti, va commisurata al triennio; la permanenza va dunque intesa non come assoluta insanabilità della malattia, ma come oggettiva incertezza della sua durata

#### Revoca e sospensione e dell'assegno

- I titolari di assegno ordinario possono, in qualsiasi momento, essere sottoposti a visita di **revisione** d'ufficio, da parte dell'Inps, ovvero su richiesta degli stessi.
- Qualora dagli accertamenti di revisione risulti venuto meno lo stato invalidante, l'Inps ne dispone la **revoca**; secondo un'autorevole pronuncia della Corte di Cassazione, ai fini di un'eventuale revoca è ininfluente che sia rimasto immutato il quadro patologico e che quindi l'assegno sia stato attribuito erroneamente.
- Nel caso in cui il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi a visita di revisione, si procede alla **sospensione** della prestazione

## Assegno e attività lavorativa

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO						
Anno		Ammontare de	i redditi		Percentuale di riduzione	
	Fino a €	23.345,79			Nessuna	
2024	Oltre €	23.345,79	Fino a €	31.127,72	25 per cento	
	Oltre €	31.127,72	Fino a €	38.909,65	40 per cento	
	Oltre €	38.909,65			50 per cento	
	Fino a €	23.532,60			Nessuna	
2025	Oltre €	23.532,60	Fino a €	31.376,80	25 per cento	
	Oltre €	31.376,80	Fino a €	39.221,00	40 per cento	
	Oltre €	39.221,00			50 per cento	

- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far valere un'anzianità contributiva **inferiore a 40 anni**, la trattenuta è del **50%** della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di **lavoro autonomo** ed entro il limite del **30%** del reddito da lavoro percepito;- solo nei casi in cui l'anzianità contributiva sia **pari o superiore a 40 anni**, l'assegno ordinario di **invalidità** è totalmente **cumulabile**. Cf. Circ. 1/2009 Inps

# Assegno ordinario di invalidità e altre prestazioni.

- L'assegno ordinario di invalidità è compatibile con la pensione di invalidità civile totale, ma non con l'assegno mensile per invalidi civili parziali.
- L'assegno non è reversibile (spetterà, eventualmente, la pensione indiretta) ed è cumulabile con l'indennità di malattia; non è compatibile, invece, con l'indennità di mobilità.
- A differenza degli altri trattamenti pensionistici diretti, l'assegno ordinario di invalidità non impedisce la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi

## Il modello di domanda



Va sempre allegato il modello SS3 predisposto dal medico curante.

L'INPS chiamerà a visita l'assicurato richiedente; una volta accertato il requisito sanitario, ed appurato quello amministrativo, erogherà l'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Seguono, se ne viene richiesta la conferma, due conferme triennali.

## Possibile cumulo tra assegni di invalidità e redditi da lavoro

L' Inps ha provveduto ad aggiornare le soglie di reddito da lavoro consentendo l'erogazione piena dell'assegno ordinario di invalidità nel 2018.

La soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è costituita da una riduzione di oltre due terzi della capacità lavorativa.

Gli interessati possono **continuare a svolgere un'attività di lavoro** produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale.

In tale ipotesi la pensione non resta immutata ma subisce una riduzione a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi da lavoro: più i redditi sono elevati maggiore sarà la riduzione a cui si andrà incontro.

Il primo limite che impedisce l'erogazione dell'assegno pieno è quello reddituale derivante da attività lavorativa, dipendente o autonoma, previsto dall'articolo 1 comma 42 della legge 335/1995. Questa norma stabilisce che qualora il reddito annuo conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps vigente nel Fpld (circa 2mila euro al mese) il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base, riduzione che passa al 50% se il reddito supera le cinque volte il minimo Inps. Mentre nessuna riduzione interessa gli assegni inferiori a 4 volte il minimo Inps.

## Possibile cumulo tra assegni di invalidità e redditi da lavoro

La **seconda decurtazione** scatta qualora il rateo di assegno, rimanga, dopo le suddette riduzioni, superiore al trattamento minimo Inps per l'anno in corso (circa 502 euro al mese). In tal caso la quota dell'assegno **eccedente il trattamento minimo** viene decurtata **del 50%** entro comunque l'importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, D.lgs 503/1992).

In caso di lavoratore autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 72 della legge 388/2000).

Solo qualora l'assegno di invalidità sia determinato su un'anzianità **superiore a 40 anni** di contributi, ipotesi, questa seconda riduzione non scatta (cfr: Circolare Inps 197/2003).

## Possibile cumulo tra assegni di invalidità e redditi da lavoro

Sono esclusi dal divieto di cumulo i titolari di assegno che risultano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno. Facciamo un esempio. Se un pensionato Inps ha un assegno di invalidità di **1.907 euro** al mese e guadagna 600 euro al mese con redditi da lavoro dipendente l'eccedenza della quota superiore al minimo Inps, cioè 1.400 euro (1902-507 euro) viene pagata solo per il 50%, ovvero per 700 euro. In totale la prestazione scenderà a **1.200 euro**.

La trattenuta comunque non può superare il reddito da lavoro percepito. Così la riduzione effettiva sarà pari a 600 euro al mese e la relativa pensione scenderà a 1307 euro al mese.

Al compimento dell'età di vecchiaia, cioè quando l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano più in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.